

COMUNE DI SPOTORNO
(Provincia di Savona)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA LIMITAZIONE DELLE EMISSIONI SONORE
NELL'AMBIENTE PRODOTTE
DA
ATTIVITÀ TEMPORANEE

CAPO PRIMO

NORME GENERALI

Art. 1 (Riferimenti normativi)

Le norme contenute nel presente regolamento sono state predisposte al fine di fornire un quadro di riferimento per l'applicazione delle disposizioni legislative in materia di acustica di seguito richiamate:

- o D.P.C.M. 1 marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
L'art. 1, comma 4 recita (stralcio): "Le attività temporanee, quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari e impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del presente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dal sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita al competente U.S.L.";
- o Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".
L'art. 6 (Competenze dei Comuni) recita:
comma e) – "l'adozione di regolamenti per l'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico",
comma h) – "l'autorizzazione anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico ed aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal Comune stesso";
- o D.P.C.M. 14 novembre 1997 " Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore";
- o DECRETO 16 marzo 1998 " Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- o Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"
L'art. 6 (Competenze del Comune) recita:
comma 1 lett. g) – "autorizzare, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995, lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile secondo le prescrizioni eventualmente fissate dal Comune stesso";
L'art. 13 (Attività temporanee) recita:
comma 1 – "Lo svolgimento di attività rumorose temporanee ivi comprese le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e gli spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile è autorizzato dal Comune competente ove sia garantito il rispetto dei valori limite di cui all'articolo 2 della L. 447/1995 e può essere disciplinato con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l)";
- o Deliberazione Giunta Regionale n. 2510 del 18.12.1998 "Definizione degli indirizzi per la predisposizione di regolamenti comunali in materia di attività all'aperto e di attività temporanee di cui all'art. 2, lettera 1), L.R. 12/1998 (Disposizioni in materia di inquinamento acustico)";

- o Piano di classificazione acustica del territorio comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 30 del 22/04/1999 e successiva revisione con delibera n. 31 del 22/05/2000.
- o Regolamento generale delle attività rumorose, approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 13.03.2007.

Art. 2 (Scopo del regolamento)

Il presente regolamento stabilisce norme per la limitazione delle immissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee o da attività particolari che saranno meglio definite negli articoli seguenti.

Art. 3 (Ambito di applicazione)

1. Le norme contenute nel presente regolamento si applicano alle attività rumorose temporanee che danno luogo ad immissioni sonore nell'ambiente superiori ai valori limite indicati nel piano di classificazione acustica del territorio comunale.

2. Si definisce attività rumorosa temporanea qualsiasi attività caratterizzata da lavori, manifestazioni o spettacoli che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa che, per tipo di lavorazione, caratteristiche degli impianti, delle apparecchiature e delle macchine, comporti livelli sonori, misurati come livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato "A" [Leq(A)], superiori a quelli stabiliti nel piano di classificazione acustica comunale per ogni singola zona.

3. Le attività rumorose temporanee disciplinate nel presente regolamento sono le seguenti:

- o cantieri edili, stradali e assimilabili,
- o luna park e circhi,
- o manifestazioni musicali all'aperto,
- o manifestazioni popolari,
- o manifestazioni sportive,
- o cinema all'aperto,
- o attività di allietamento negli esercizi pubblici,
- o attività di intrattenimento musicale svolta sul demanio marittimo,
- o attività di pubbliche feste da ballo autorizzate ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. svolte sul demanio marittimo,
- o pubblicità fonica,
- o altre attività con caratteristiche temporanee tra le quali attività agricole.

Art. 4 (Misure)

1. Il rilevamento dei livelli di pressione sonora dovrà essere effettuato conformemente a quanto prescritto dal Decreto 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2. Il valore limite massimo di immissione dovrà essere misurato in facciata dell'edificio più esposto o in corrispondenza del ricettore disturbato.

3. La misura del valore dei livelli di pressione sonora dovrà riferirsi ad un tempo e ad un periodo rappresentativo dell'evento oggetto di valutazione.

4. Per tutte le attività rumorose temporanee e disciplinate nel presente regolamento è esclusa l'applicazione del criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14.11.1997, e dei fattori correttivi del rumore ambientale, se non diversamente indicato.

Art. 5 (Orario diurno e orario notturno)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di orario diurno e di orario notturno, si precisa quanto segue:

ORARIO DIURNO (d) : dalle ore 06:00 alle ore 22:00

ORARIO NOTTURNO (n) : dalle ore 22:00 alle ore 06:00

Art. 6 (Periodo estivo e invernale)

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento ed in particolare sulla definizione di periodo estivo e di periodo invernale, si precisa quanto segue:

PERIODO ESTIVO : dal 01 maggio al 30 settembre

PERIODO INVERNALE : dal 01 ottobre al 30 aprile

CAPO SECONDO VALORI LIMITE DELLE ATTIVITA' TEMPORANEE

Art. 7 (Cantieri edili, stradali e assimilabili)

1. Limiti massimi

Le macchine e le attrezzature in uso nei cantieri edili, stradali o assimilabili dovranno essere del tipo con limitata emissione sonora e costruite secondo i criteri stabiliti dalle specifiche normative vigenti in materia di contenimento delle emissioni sonore. Qualora le stesse diano luogo ad immissioni sonore non conformi ai limiti prescritti nel piano di classificazione acustica Comunale e qualora i livelli rilevati nelle abitazioni circostanti non siano abbassabili mediante provvedimenti di altro tipo, l'attivazione delle macchine e delle attrezzature rumorose di cui sopra ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie feriali:

per il periodo invernale:

- o dalle ore 08:00 alle ore 12:30;
- o dalle ore 14:30 alle ore 20:00.

per il periodo estivo:

- o dalle ore 09:00 alle ore 12:30;
- o dalle ore 16:00 alle ore 20:00.

Il valore limite massimo fissato di immissione sonora è quello relativo alla VI zona del Piano di classificazione acustica comunale e cioè pari a 70 dB(A).

Nel caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività il valore limite massimo di immissione sonora consentito è pari a 65 dB(A) a finestre chiuse.

2. Deroghe

Limiti massimi di immissioni sonore ulteriormente permissivi potranno essere concessi per periodi limitati e di norma per non più di 4 (quattro) ore al giorno all'interno delle seguenti fasce orarie:

- o dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- o dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per il periodo estivo
- o dalle ore 15:00 alle ore 17:00 per il periodo invernale

Tale limite non potrà comunque superare il valore di 85 dB(A). Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Per l'ottenimento di tale ulteriore deroga il titolare dell'impresa richiedente dovrà allegare alla domanda un programma di massima in cui risulti giornalmente la fascia oraria in cui per un massimo di 4 ore verranno utilizzate le attrezzature particolarmente rumorose. Le variazioni a tale programma, causate da imprescindibili esigenze di natura tecnica e organizzativa, dovranno essere tempestivamente comunicate all'autorità di controllo. Per ulteriori precisazioni in merito alla formulazione della domanda di deroga si rimanda all'art. 18.

3. Periodi festivi e notturni

Per i giorni festivi e per i periodi notturni è esclusa qualsiasi concessione in deroga ai limiti massimi di immissione sonora. In tali periodi pertanto valgono i valori limite assoluti fissati per le varie zone individuate nel piano di classificazione acustica Comunale, senza nessuna esclusione.

I limiti precedenti, per lavori indifferibili ed urgenti disposti dall'Amministrazione Comunale o da altre Amministrazioni Pubbliche o da Ditte che prestano servizi di pubblica utilità, potranno essere derogati.

Art. 8.
(Luna park e circhi)

1. Limiti massimi

Ricadono in questo articolo le emissioni sonore provenienti dalle strutture dei luna park e circhi equestri.

Queste strutture operano per più giorni consecutivi nello stesso sito.

A prescindere dal sito ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi dovranno rispettare il seguente orario:

Periodo invernale:

- o dalla Domenica al Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 23:00;
- o il Venerdì e il Sabato dalle ore 14,30 alle ore 24:00.

Periodo estivo:

- o dalla Domenica al Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 24:00;
- o il Venerdì e il Sabato dalle ore 16,00 alle ore 01:00 del giorno seguente.

Il limite massimo assoluto di immissione sonora da non superare è quello corrispondente alla V zona del piano di classificazione acustica Comunale e cioè 70 dB(A) di giorno e 60 dB(A) di notte.

2. Deroghe

Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti assoluti di cui al precedente comma, tenuto conto della zona di installazione delle strutture, con particolare riferimento alla distanza da abitazioni, ospedali, case di cura, alberghi ed altre strutture sensibili.

Tale limite non potrà comunque eccedere 80 dB(A) all'interno dell'impianto o del complesso di impianti.

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Potranno essere concesse, altresì, ulteriori deroghe per quanto riguarda gli orari, dietro presentazione al Comune di richiesta motivata.

Art. 9
(Manifestazioni musicali all'aperto)

1. Limiti massimi

Ricadono in questo articolo le manifestazioni musicali all'aperto che si svolgono in un arco di tempo limitato (due o tre giorni) nello stesso sito.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

Periodo invernale:

- o dalla Domenica al Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 23:00;
- o il Venerdì e il Sabato dalle ore 14,30 alle ore 24:00.

Periodo estivo:

- o dalla Domenica al Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 24:00;
- o il Venerdì e il Sabato dalle ore 16,00 alle ore 01:00 del giorno seguente.

È stabilito il limite massimo assoluto di immissione sonora di 70 dB(A).

2. Deroghe

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nel punto 1 ed in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente articolo fino ad un limite massimo di 95 dB(A).

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

L'Amministrazione Comunale potrà consentire inoltre deroghe sull'orario stabilito nel comma 1 per manifestazioni di particolare rilievo ai fini turistici, tenendo in debito conto la zona ed il periodo ove si svolge l'attività.

Art. 10. (Manifestazioni popolari)

1. Limiti massimi

Ricadono in questo articolo le manifestazioni popolari (quali: sagre, feste rionali ed altre manifestazioni con analoghe caratteristiche) dotati di impianti fissi che emettono rumore. Esse operano per più giorni nello stesso sito.

A prescindere dalla zona ove l'Amministrazione Comunale concederà l'installazione delle strutture, le attività citate devono comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

Gli impianti rumorosi devono attenersi al seguente orario:

Periodo invernale:

- o dalla Domenica al Giovedì dalle ore 14,30 alle ore 23,00;
- o il Venerdì e Sabato dalle ore 14,30 alle ore 24,00;

Periodo estivo:

- o dalla Domenica al Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 24,00;
- o il Venerdì e Sabato dalle ore 16,00 alle ore 01,00 del giorno seguente.

Sono stabiliti i valori limite assoluti di immissione sonora, corrispondente a quelli fissati per la V zona del piano di classificazione acustica Comunale, pari a 70 dB(A).

2. Deroghe

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i valori limite assoluti previsti nel precedente punto 1 ed in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe.

I valori limite non potranno comunque in alcun caso eccedere 85 dB(A).

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Potranno essere, altresì, concesse ulteriori deroghe per quanto riguarda gli orari, dietro presentazione al Comune di richiesta motivata.

Art. 11 (Manifestazioni sportive)

1. Limiti massimi

Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori limite di cui al piano di classificazione acustica comunale, sono consentite senza richiesta di autorizzazione in deroga o presentazione di autocertificazioni a condizione che:

- o Il limite massimo d'immissione, misurato in prossimità dell'edificio più esposto, non superi nelle condizioni di massimo disturbo 70 dB(A) limitatamente alla seguente fascia oraria: dalle ore 09:00 alle ore 24:00.
- o Il tempo di misura deve tenere conto delle caratteristiche di variabilità del rumore in modo tale che la misura sia rappresentativa del fenomeno acustico oggetto di valutazione.

2. Deroghe

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i valori limite assoluti previsti nel precedente comma 1 ed in considerazione del rilievo turistico dell'avvenimento, potranno essere concesse ulteriori deroghe.

I valori limite non potranno comunque in alcun caso eccedere 85 dB (A).

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 12 (Cinema all'aperto)

Il cinema all'aperto è considerato attività turistica temporanea.

Tale attività è autorizzata nel rispetto delle prescrizioni stabilite dal D.P.C.M. n. 215 del 16 aprile 1999.

In ogni caso, i cinema all'aperto dovranno adottare ogni cautela atta al contenimento delle emissioni sonore. In particolare, potranno essere messi in opera accorgimenti e sistemi in modo tale da impedire l'eccessiva propagazione delle onde sonore al di fuori dell'area di spettacolo, il cui limite massimo consentito è di 70 dB (A) fino alle ore 01,00 del giorno successivo.

ART. 13 Attività di intrattenimento negli esercizi pubblici

1. Limiti massimi.

1.1 Ricadono in questo articolo le emissioni sonore accessorie alle attività di somministrazione di alimenti e vivande, di cui all'art. 50 del T.U.C. (Testo Unico in materia di Commercio approvato con Legge Regionale 2 Gennaio 2007, n. 1) che, nel periodo estivo (Maggio-Settembre), svolgono attività di allietamento della clientela, al solo scopo di intrattenerla con musica sia strumentale che dal vivo, senza balli.

1.2 Vanno intesi inclusi nella definizione di intrattenimenti musicali senza ballo:

- a) l'effettuazione di spettacoli, ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico assiste consistenti in rappresentazioni musicali, esposizione di libri, nell'effettuazione di conferenze e manifestazioni similari;
- b) l'effettuazione di intrattenimenti, ovvero di divertimenti, attrazioni cui il pubblico può attivamente partecipare, fatta salva l'esclusione di trattenimenti danzanti.

L'effettuazione degli spettacoli e degli intrattenimenti deve comunque avvenire in modo tale da non configurarsi quale attivazione di un locale di pubblico spettacolo.

L'esercizio dell'attività di allietamento può essere svolta all'esterno dei pubblici esercizi, sia in giardini interni, sia in aree private o in aree date in concessione allo stesso esercizio, dove il pubblico si reca e, occasionalmente, trova apparecchi di trattenimento quali impianti elettroacustici, apparecchi televisivi, karaoke, esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti.

1.5 Quando per esigenze logistiche, è necessario mantenere l'apertura delle porte e/o delle finestre e conseguentemente le diffusioni sonore sono udibili anche all'esterno, le stesse attività di intrattenimento sono da considerarsi alla stessa stregua di quelle svolte all'esterno.

1.6 Le immissioni sonore, in termini di livello equivalente di pressione sonora ponderato A [$L_{eq}(A)$], misurato in facciata all'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare i valori limite massimi di immissione e gli orari sottoriportati:

- dalle ore 20:00 alle ore 24:00 – valore limite massimo di immissione 70 dB(A);
- dalle ore 00:01 alle ore 01:00 – valore limite massimo di immissione 65 dB(A).

Esclusivamente per le attività di cui al successivo articolo 14 (Attività di intrattenimento musicale svolta sul demanio marittimo):

- dalle ore 00:01 alle ore 02:00 – valore limite massimo di immissione 65 dB(A).

1. 7 L'esecuzione delle suddette attività rumorose potrà essere svolta per non più di sei sere alla settimana.

2. Orari delle attività di intrattenimento.

Sia nel caso in cui le attività di intrattenimento di cui al sub 1) diano luogo ad immissioni sonore superiori ai valori limite stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, per le quali il titolare dovrà munirsi della prescritta autorizzazione in deroga, che nel caso in cui le immissioni non superino i valori limite previsti nel sopraccitato Piano, per le quali non deve essere presentata alcuna richiesta di deroga, le diffusioni sonore dovranno cessare tassativamente alle ore 01:00 per le attività di cui al presente articolo e alle ore 02:00 esclusivamente per le attività di cui al successivo articolo 14 (Attività di intrattenimento musicale svolta sul demanio marittimo).

3. Deroghe.

L'estensione dell'autorizzazione ad un numero di serate settimanali superiori a sei dovrà essere di volta in volta richiesta da parte dell'interessato e la stessa dovrà pervenire almeno sette giorni prima dell'evento. La domanda dovrà essere corredata dall'esplicazione delle particolari e specifiche ragioni poste a sostegno della medesima. Non potranno comunque essere autorizzate più di dodici serate (con un massimo di quattro serate al mese) oltre i limiti previsti nella domanda iniziale per tutto il periodo estivo (1 maggio – 30 settembre).

4. Ulteriori deroghe.

Eventuali richieste per l'ottenimento di ulteriori deroghe, riferite al solo orario di svolgimento dell'attività di cui trattasi, potranno essere valutate dal Comune su specifica presentazione di istanza adeguatamente motivata da presentare almeno sette giorni prima dell'evento. In ogni caso, non saranno autorizzate deroghe oltre le ore 01:30 limitatamente a non più di due serate al mese ed il valore limite massimo di immissione da rispettare non potrà eccedere 65 dB(A).

Art. 14

(Attività di intrattenimento musicale svolta sul demanio marittimo)

Le norme contenute nel presente Regolamento, ed in particolare al precedente articolo 13, sono estese anche allo svolgimento di attività di intrattenimento svolta nell'ambito delle aree del demanio marittimo (stabilimenti balneari) purchè in

possesso della prescritta autorizzazione demaniale, escluse le attività di intrattenimento danzante e di discoteca, regolamentate al successivo articolo.

Art. 15

(Attività temporanee di pubbliche feste da ballo autorizzate ai sensi dell'art. 68 T.U.L.P.S. svolte sul demanio marittimo in località Merello).

1. Limiti massimi.

Per le attività temporanee di pubbliche feste da ballo per le quali è previsto il possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 68 del T.U.L.P.S. , le immissioni sonore, in termini di livello equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)], misurato in facciata all'edificio più esposto e nel momento di maggior disturbo, non potranno superare i valori limite massimi di immissione e gli orari sottoriportati:

- dalle ore 20:00 alle ore 24:00 – valore limite massimo di immissione 75 dB(A);
- dalle ore 00:01 alle ore 03:00 – valore limite massimo di immissione 70 dB(A).

Oltre tali orari dovranno essere rispettati i valori limite di cui al Piano di Classificazione Acustica Comunale e del relativo Regolamento Generale.

La suddetta attività rumorosa temporanea è consentita per un massimo di sei sere alla settimana nell'arco del periodo estivo (Maggio-Settembre).

2. Deroghe.

L'estensione dell'autorizzazione ad un numero di serate settimanali superiore a sei dovrà essere di volta in volta richiesta da parte dell'interessato e la domanda dovrà essere corredata dall'esplicazione delle particolari e specifiche ragioni poste a sostegno della medesima. La stessa dovrà essere presentata almeno sette giorni prima dell'evento.

Non potranno, comunque essere autorizzate più di dodici serate (di cui massimo quattro al mese) oltre i limiti previsti nella domanda iniziale per tutto il periodo estivo (1 maggio – 30 settembre).

Art. 16

(Pubblicità fonica)

La pubblicità fonica è consentita dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30, fatto salvo il possesso delle necessarie autorizzazioni amministrative.

1. Limiti massimi.

Gli impianti rumorosi dovranno rispettare gli orari sopraindicati ed il valore massimo assoluto di immissione sonora da non superare è quello corrispondente alla VI zona del Piano di Classificazione Acustica comunale e cioè 70 dB (A).

2. Deroghe

Potranno essere concesse ulteriori deroghe ai valori limite assoluti di cui al precedente comma 1) che ,comunque, non potrà eccedere gli 80 dB (A).

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

Art. 17 (Altre attività temporanee)

1. Limiti massimi

Ricadono in questo articolo tutte le attività con caratteristiche occasionali, non contemplate esplicitamente negli articoli precedenti del presente regolamento (ad esempio taglio dell'erba, lavori di piccola manutenzione nelle abitazioni, aratura dell'orto).

Esse operano per più ore al giorno nello stesso sito.

L'attività in questione deve comunque rispettare alcuni criteri per la limitazione delle immissioni sonore al fine della salvaguardia della salute pubblica.

L'attivazione delle macchine rumorose e in genere l'esecuzione di lavori rumorosi dovrà svolgersi nelle seguenti fasce orarie:

giorni feriali:

- o dalle ore 09:00 alle ore 12:30;
- o dalle ore 16:30 alle ore 19:00 per il periodo estivo;
- o dalle ore 15:30 alle ore 18:00 per il periodo invernale.

giorni festivi:

- o dalle ore 10.00 alle ore 12.30;
- o dalle ore 17.00 alle ore 19.00 per il periodo estivo;
- o dalle ore 16.30 alle ore 18.30 per il periodo invernale.

Il valore limite massimo di immissione sonora è quello relativo alla IV zona del piano di classificazione acustica Comunale e cioè 65 dB(A).

1. Deroghe

Qualora i livelli sonori emessi risultino tali da superare i limiti assoluti previsti nell'articolo precedente ed in considerazione dell'attività svolta, potranno essere concesse ulteriori deroghe ai limiti di cui al precedente comma.

Tale limite non potrà comunque eccedere 80 dB(A).

Non si applica il criterio differenziale previsto dall'art. 4, comma 1, del D.P.C.M. 14 novembre 1997.

CAPO TERZO

PROCEDURE PER LA RICHIESTA DELLE AUTORIZZAZIONI

Art. 18 **(Autorizzazioni)**

1. Le attività che ricadono tra quelle indicate all'articolo 17 del presente regolamento non sono tenute alla presentazione di alcuna domanda di autorizzazione ai fini dell'immissione acustica, ma sono tenute al rispetto degli orari e dei limiti sonori stabiliti, salvo il caso di deroga, di cui al comma 2 dello stesso articolo, per l'ottenimento della quale dovrà essere richiesta esplicita autorizzazione secondo le modalità stabilite dal presente articolo, di cui al comma 5.2.
2. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di effettuare, per proprio conto o in seguito a segnalazioni scritte e motivate di abitanti della zona, controlli eventualmente necessari per la verifica della compatibilità delle immissioni sonore con l'ambiente e con la salute dei cittadini nonché del rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
3. Le attività oggetto del presente regolamento che dovessero superare i limiti massimi di immissione sonora previsti per la classe di destinazione d'uso del territorio, per poter svolgere la propria attività dovranno presentare al Comune una domanda per l'autorizzazione alle immissioni sonore in deroga ai valori limite assoluti previsti nel piano di classificazione acustica comunale, secondo le indicazioni di cui ai commi seguenti.
4. I soggetti interessati all'ottenimento di autorizzazioni per lo svolgimento di attività rumorose temporanee devono, oltre a quanto precisato negli articoli precedenti, presentare istanza al Comune, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o dal responsabile dell'attività, fornendo la seguente documentazione:

4.1 PER I CANTIERI EDILI (art. 7)

Caso A) cantieri per i quali non è richiesta una "ulteriore deroga" (art. 7 comma 1)

- a) Dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) Descrizione sintetica dell'attività;
- c) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
- d) Elenco dettagliato delle apparecchiature utilizzate quali: strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto;
- e) Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- f) Pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000);

Caso B) cantieri di durata inferiore a 180 giorni per i quali è richiesta una ulteriore deroga (art. 7 comma 2)

- a) Dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) Descrizione sintetica dell'attività;
- c) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa e programma dettagliato di cui all'art. 7 comma 2;
- d) Elenco dettagliato delle apparecchiature utilizzate quali: strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto;
- e) Limiti da rispettare e limiti eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)];
- f) Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- g) Pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000);

Caso C) cantieri di durata uguale o superiore a 180 giorni per i quali è richiesta una ulteriore deroga (art. 7 comma 2)

- a) Dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) Descrizione sintetica dell'attività;
- c) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa e programma dettagliato di cui all'art. 7 comma 2;
- d) Clima acustico della zona prima dell'inizio dell'attività di cantiere;
- e) Elenco dettagliato delle apparecchiature utilizzate quali: strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto con l'indicazione dei livelli sonori emessi dagli stessi;
- f) Limiti da rispettare e limiti eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)];
- g) Descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- h) Pianta dettagliata ed aggiornata dell'area con l'identificazione degli edifici di civile abitazione ed i dati di toponomastica (preferibilmente in scala 1:2.000);

I dati di cui alle lettere d), e), f), g), e h), per il solo Caso c), dovranno essere contenuti in una apposita relazione, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art. 2 della Legge 447/1995).

4.2 PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE DI INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI PUBBLICI E STABILIMENTI BALNEARI (artt. 13 e 14)

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal P.C.C.A. il titolare o legale rappresentante dell'attività dovrà presentare al Comune una richiesta di autorizzazione in deroga nella quale, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 dovrà essere dichiarato quanto segue:

- dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante responsabile dell'attività;
- attività principale;
- descrizione dettagliata dell'attività temporanea, con specificazione delle apparecchiature utilizzate;

- durata dell'attività temporanea ed articolazione temporale, giornaliera e/o settimanale;
- il luogo ed il sito preciso ove l'attività verrà svolta, con l'indicazione del posizionamento delle attrezzature in particolare se all'interno o all'esterno del locale;
- la sera alla settimana nella quale detta attività non si svolgerà, specificandone il giorno;
- che l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre i valori limite stabiliti dal 1° comma dell'articolo 13 del vigente Regolamento comunale per le emissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee;
- di rispettare eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità comunale;
- che durante lo svolgimento dell'attività di intrattenimento verranno rispettate le prescrizioni di cui al T.U.C. – Testo Unico in materia di Commercio;
- che l'attività rumorosa cesserà tassativamente alle ore 01:00;
- che l'attività rumorosa cesserà tassativamente alle ore 02:00 (esclusivamente nel caso delle attività di cui al precedente articolo 14 (Attività di intrattenimento musicale svolta sul demanio marittimo).

La richiesta dovrà essere sottoscritta con la dichiarazione di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e corredata da fotocopia documento valido di identità.

4.3 PER LE ATTIVITA' TEMPORANEE DI PUBBLICHE FESTE DA BALLO AUTORIZZATE AI SENSI DELL'ART. 68 T.U.L.P.S. SVOLTE SUL DEMANIO MARITTIMO IN LOCALITA' MERELLO (art. 15)

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti previsti dal P.C.C.A. il titolare o legale rappresentante dell'attività dovrà presentare al Comune una richiesta di autorizzazione in deroga nella quale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dovrà essere dichiarato quanto segue:

- dati anagrafici del titolare ovvero del legale rappresentante responsabile dell'attività;
- attività principale;
- estremi dell'autorizzazione di Polizia Amministrativa per l'attività di pubbliche feste da ballo;
- descrizione dettagliata dell'attività temporanea, con specificazione delle apparecchiature utilizzate;
- durata dell'attività temporanea ed articolazione temporale, giornaliera e/o settimanale;
- il luogo ed il sito preciso ove l'attività verrà svolta, con l'indicazione del posizionamento delle attrezzature in particolare se all'interno o all'esterno del locale;
- la sera alla settimana nella quale detta attività non si svolgerà, specificandone il giorno;
- che l'attività svolta non produrrà livelli sonori oltre i valori limite stabiliti dal 1° comma dell'articolo 15 del vigente Regolamento comunale per le emissioni sonore nell'ambiente prodotte da attività temporanee;
- di rispettare eventuali prescrizioni impartite dall'Autorità comunale;

La richiesta dovrà essere sottoscritta con la dichiarazione di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e corredata da fotocopia documento valido di identità.

4.4 PER LE ALTRE ATTIVITÀ (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17)

- a) Dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
 - b) Descrizione sintetica dell'attività;
 - c) Durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
 - d) Elenco dettagliato delle apparecchiature utilizzate quali: strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto;
 - e) Indicazione dei valori limite massimi da rispettare e valori limite richiesti per ulteriori deroghe, ove ciò sia previsto, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A [Leq(A)]. La richiesta di ulteriori deroghe deve essere adeguatamente motivata;
5. Qualora l'attività oggetto del presente regolamento non dia luogo ad immissioni sonore superiori ai valori limite stabiliti dal piano di classificazione acustica Comunale il titolare non deve presentare alcuna domanda per le immissioni sonore.
6. La domanda per l'autorizzazione all'immissione sonora per le attività edilizie (art. 7) dovrà essere presentata secondo quanto precisato nel successivo comma 8; la domanda per le attività di intrattenimento e pubbliche feste da ballo di cui agli artt. 13, 14 e 15 dovrà essere presentata almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'attività, mentre per tutte le altre attività (artt. 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 17) la domanda dovrà essere presentata almeno 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dell'attività rumorosa temporanea.
7. L'attività che nella domanda al Comune abbia dichiarato di non superare il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel presente regolamento (senza la richiesta di "ulteriore deroga"), è tacitamente autorizzata, fatte salve eventuali disposizioni particolari comunicate al richiedente prima dell'inizio dell'attività stessa.
8. Nel caso di attività edilizie la presentazione della domanda di autorizzazione da parte del titolare dall'attività rumorosa temporanea prevista dal presente regolamento deve rispettare quanto di seguito precisato:
- a) Denuncia di inizio attività (D.I.A.): contestuale alla denuncia di inizio attività;
 - b) Permesso di costruire: 30 (trenta) giorni prima della comunicazione di inizio lavori;
 - c) Opere interne e Manutenzione: 30 (trenta) giorni prima dell'inizio dei lavori;
9. L'attività che nella domanda rivolta al Comune abbia dichiarato di poter superare il valore limite massimo di immissione sonora stabilito nel presente regolamento, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere preventivamente autorizzata.
10. Nell'autorizzazione il Comune provvede ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, valori limite di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni sonore, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività rumorosa temporanea.

11. Devono essere rispettate, inoltre, le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza da parte degli organi di controllo.
12. Copia dell'autorizzazione e della relazione tecnica allegata, ove prevista, devono essere conservate sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.
13. La durata complessiva dell'attività rumorosa nonché i relativi orari devono essere resi noti alla popolazione mediante avviso da apporsi, a cura del soggetto autorizzato, all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività.
14. In base all'art. 13 comma 4 della Legge Regionale 20 marzo 1998 n. 12 sono esentate dall'obbligo di autorizzazione le manifestazioni organizzate direttamente dal Comune o dallo stesso patrocinate che abbiano una durata inferiore o pari a 4 giorni, prove incluse. E' obbligatorio, in ogni caso, il rispetto dei valori limite massimi previsti nel presente regolamento. Sono parimenti esentate dalla richiesta di autorizzazione le attività di manutenzione effettuate direttamente dal Comune, fermo restando, anche in questo caso, il rispetto dei valori limite massimi previsti nel presente regolamento e l'adozione degli accorgimenti tecnici e procedurali necessari per la limitazione del disturbo acustico.
15. Nel caso l'attività rumorosa temporanea debba iniziare i lavori in tempi inferiori a quelli stabiliti nei commi precedenti dovrà essere comunque presentata la domanda di autorizzazione. Il Comune valuterà l'urgenza della richiesta e potrà procedere al rilascio di una autorizzazione provvisoria.
16. L'autorizzazione concessa avrà validità per il solo periodo e/o stagione relativa all'anno in corso e per la quale viene richiesta e non potrà, quindi, essere estesa oltre il suddetto limite temporale.

Art. 19 **(Revoca e modifica dell'autorizzazione)**

Anche se i livelli sonori rilevati rientrano nei valori limite massimi stabiliti dal presente regolamento, ma per particolari condizioni locali della popolazione, viene riscontrato che tali immissioni recano comunque grave disagio, la Polizia Municipale può procedere:

- o alla revoca dell'autorizzazione all'immissione sonora concessa in deroga ai limiti previsti dal piano di classificazione acustica Comunale; le immissioni sonore dovranno pertanto essere ricondotte ai valori limite massimi stabiliti per quella zona e rispettare il criterio differenziale;
- o alla modifica dell'autorizzazione concessa per l'immissione sonora, stabilendo limiti più restrittivi, comunque non superiori ai limiti massimi stabiliti dal piano di classificazione acustica Comunale.

Per l'emissione del provvedimento di revoca o modifica dovranno comunque essere tenuti presenti i seguenti criteri:

- o classe di destinazione d'uso del territorio;
- o livello differenziale;
- o eventuali altri controlli in cui si è verificato il superamento dei limiti e/ o degli orari;
- o disagio causato alla popolazione.

CAPO QUARTO DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 (Superamento limiti e orari)

1. Immediata cessazione

Nel caso in cui l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanea *il superamento dei limiti orari o* la mancanza delle prescritte autorizzazioni in forma tacita o espressa per il superamento dei limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale per quella zona, sarà emessa ordinanza di immediata cessazione dell'attività rumorosa fino alla sua regolarizzazione.

In ogni caso, il competente organo di controllo potrà comunque ordinare, anche verbalmente, l'immediata interruzione dell'emissione sonora.

2. Sospensione e revoca di autorizzazione

In caso l'autorità di controllo accerti da parte di attività temporanee il superamento dei limiti autorizzati *o degli orari* il Comune, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento, automaticamente procederà alla sospensione dell'attività rumorosa temporanea da un minimo di tre giorni ad un massimo di trenta giorni, e, in caso di recidiva, alla revoca della autorizzazione all'immissione sonora.

Art. 21 (Controlli)

1. Il controllo è demandato al Comando di Polizia Municipale che si avvarrà per le indagini e valutazioni fonometriche dell'A.R.P.A.L. o da tecnici competenti in acustica ambientale ai sensi della legislazione regionale.
2. I controlli potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività, fermo restando l'applicazione degli art. 7 e 8 della Legge 241/90.
3. I controlli potranno essere effettuati, sia d'ufficio che sulla scorta di segnalazioni e/o esposti purché questi non siano anonimi e, prima facte, non appaiano di per sé manifestamente infondati. Potranno essere effettuati senza alcun preavviso dato al titolare dell'attività ogni qualvolta se ne ravvisi l'opportunità e la necessità.

4. In caso di ricezione di esposti in ordine al superamento dei valori limite delle sorgenti di emissione sonora si provvederà a comunicare l'apertura del procedimento amministrativo sia al richiedente che al soggetto responsabile della attività.
5. Nel caso in cui il Comune attivi le indagini e le valutazioni fonometriche a seguito di segnalazioni e/o esposti da parte di privati, il relativo onere economico sarà a carico dell'esponente che dovrà versare preventivamente al Comune il costo del sopralluogo, determinato sulla scorta dell'onere effettivamente sostenuto dal Comune stesso. Tale somma potrà essere restituita nel caso in cui sia accertata la violazione acustica.
6. Qualora la segnalazione o l'accertamento d'ufficio attengano in via esclusiva al rispetto dei limiti di orario nello svolgimento delle attività rumorose, l'organo di controllo oltre ad accertare detta eventualità e a procedere all'irrogazione della relativa sanzione, potrà riservarsi, in presenza di indici che lascino presumere il possibile superamento dei valori limite massimi di immissione e/o emissione sonora, la facoltà di svolgere eventuali ulteriori controlli in tale direzione.

Art. 22 (Sanzioni)

1. Sono previste le sanzioni contemplate nella normativa vigente in materia di inquinamento acustico con particolare riferimento all'art. 10 (Sanzioni amministrative) della legge 447 del 26/10/1995 ed all'art. 15 (Sanzioni) della L.R. 12 del 20.03.98.
2. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 C.P. e quanto previsto dall'art. 650 C.P. per l'inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità.
3. L'inosservanza al rispetto degli orari nello svolgimento delle attività rumorose comporterà la sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 495,00 (pagamento in misura ridotta Euro 165,00).

Art. 23 (Abrogazioni)

All'entrata in vigore del presente regolamento sono abolite ed abrogate tutte le ordinanze e le norme in materia di inquinamento acustico predisposte od inserite nei vari regolamenti comunali.

Art. 24 (Entrata in vigore del presente regolamento)

Il presente regolamento entra in vigore secondo le modalità previste per gli atti approvati dal Consiglio Comunale.